

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
96/C 2/01	ECU.....	1
96/C 2/02	Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia.....	2
96/C 2/03	Aiuti di Stato — C 52/95 (N/184/B/93) — Italia ⁽¹⁾	3
	II Atti preparatori	
	
	III Informazioni	
	Commissione	
96/C 2/04	Asia-Urbs	6
96/C 2/05	TACIS — Invito a presentare proposte di partenariato-gemellaggio tra gli enti locali o regionali dell'Unione europea e quelli della Comunità degli Stati indipendenti e della Mongolia (CSI).....	7
96/C 2/06	Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Formazione» — Procedura aperta	9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
96/C 2/07	Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Sviluppo» — Procedura aperta	10
96/C 2/08	Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Distribuzione» — Procedura aperta	12
96/C 2/09	Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Gestione» — Procedura aperta	13

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

4 gennaio 1996

(96/C 2/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,8297	Marco finlandese	5,68837
Corona danese	7,30961	Corona svedese	8,63555
Marco tedesco	1,88943	Sterlina inglese	0,840765
Dracma greca	310,520	Dollaro USA	1,30377
Peseta spagnola	158,917	Dollaro canadese	1,76270
Franco francese	6,44782	Yen giapponese	138,161
Sterlina irlandese	0,816441	Franco svizzero	1,52385
Lira italiana	2058,56	Corona norvegese	8,32199
Fiorino olandese	2,11524	Corona islandese	85,5798
Scellino austriaco	13,2894	Dollaro australiano	1,74816
Scudo portoghese	196,335	Dollaro neozelandese	1,99050
		Rand sudafricano	4,73375

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia

(96/C 2/02)

La Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio ⁽¹⁾.

1. Prodotto

Il prodotto in questione è il calcio metallico, attualmente classificabile al codice NC 2805 21 00. L'indicazione del codice ha valore puramente informativo e non ha effetto vincolante sulla classificazione del prodotto.

2. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono in forma di dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia in forza del regolamento (CE) n. 2557/94 del Consiglio ⁽²⁾.

3. Motivazione del riesame

La motivazione del riesame è la seguente.

All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 2557/94 il Consiglio ha considerato opportuno (vedi punto 31) che la Commissione avviasse un riesame del regolamento sei mesi dopo la sua entrata in vigore, in funzione delle condizioni della concorrenza nel settore interessato o altrimenti un anno dopo l'entrata in vigore.

La clausola relativa al riesame era stata introdotta in considerazione delle circostanze specifiche del mercato del calcio metallico, particolarmente in considerazione del fatto che nella Comunità operava un solo produttore e che a livello mondiale il numero di produttori di calcio metallico è molto ristretto. In tali circostanze, il Consiglio ha ritenuto opportuno esaminare l'incidenza delle misure relativamente all'andamento generale della situazione del mercato di questo prodotto.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha avviato un esame preliminare dell'andamento del mercato dopo l'istituzione delle misure. Poiché è trascorso un anno dall'istituzione delle misure e per ottenere una valutazione completa dell'incidenza delle misure sul mercato, è opportuno avviare un'inchiesta di riesame.

Il riesame riguarda unicamente gli aspetti inerenti al pregiudizio e all'interesse della Comunità. Qualora tuttavia le parti interessate ritengano che altri aspetti del caso, in particolare il dumping, debbano essere oggetto del riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94, devono essere inviate alla Commissione informazioni debitamente documentate entro il termine fissato nel punto 6, lettera b).

4. Procedimento relativo al riesame

La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio e ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al denunciante e agli importatori che hanno partecipato all'inchiesta conclusa con l'istituzione delle misure in vigore. Nel contempo una copia del questionario sarà inviata alle associazioni di importatori note e rappresentative.

Gli altri importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione e a chiedere una copia del questionario. Anche nei confronti di questi importatori valgono i termini fissati nel presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, numero di telefono, numero di telefax e/o di telex della parte interessata.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, purché dimostrino di poter essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta. La Commissione può inoltre sentire le parti di cui al punto a) e altre parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

5. Interesse della Comunità

In conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3283/94 e per poter stabilire in base a validi elementi se la continuazione delle misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, i denunziati, gli importatori e le

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1994, pag. 27.

loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine specificato nel presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni presentate a norma dell'articolo suddetto saranno prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi all'atto della presentazione.

6. Termini

a) Termine generale

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del presente avviso alle autorità dei paesi esportatori, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Si ritiene che il presente avviso sia stato trasmesso alle autorità del paese esportatore il terzo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso. Tale termine si applica anche a tutte le parti interessate, comprese quelle non note alla Commissione, che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, all'indirizzo sotto indicato.

Commissione europea

Direzione generale per le relazioni economiche esterne
Alla c. a. del sig. Alistair Stewart
Cort 100 4/44
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telefax n. (32-2) 295 65 05
Telex n. COMEU B 21877

b) Termine specifico per eventuali domande di riesame del dumping

Il termine per le parti interessate che desiderano presentare informazioni in merito all'opportunità del riesame degli aspetti relativi al dumping è di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3283/94.

AIUTI DI STATO

C 52/95 (N/184/B/93)

Italia

(96/C 2/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, destinata agli altri Stati membri e agli altri interessati, riguardo agli aiuti accordati alle imprese di trasporto della regione Friuli-Venezia Giulia

La Commissione ha informato le autorità italiane della sua decisione di avviare la procedura con la seguente lettera:

«Il 23 marzo 1993, la Rappresentanza permanente dell'Italia ha notificato, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato di Roma, il progetto di legge regionale n. 422/1992, attualmente legge regionale n. 8/1993 dell'11 marzo 1993, relativa alla modifica e all'integrazione degli strumenti di intervento nel settore dei trasporti, approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Alla pratica di aiuto di Stato è stato attribuito il numero N/184/93.

Il 4 agosto 1993 la Commissione ha autorizzato, con decisione positiva, le modifiche proposte, contenute nel progetto di aiuto N/184/A/93, formulando una riserva in merito all'applicazione di tale progetto al settore dei trasporti, sulla quale si sarebbe pronunciata in futuro. Con lettera SG/D(93) 13433, le autorità italiane sono state informate che l'articolo 3 della legge regionale n. 422/1992 non rientrava nell'autorizzazione sopra indicata e che l'esame delle disposizioni in esso previste sarebbe continuato.

Poiché i servizi della Commissione nutrivano seri dubbi sulla compatibilità del regime di aiuti in esame con il

mercato interno, la direzione generale VII ha richiesto a più riprese informazioni alle autorità italiane mediante lettere e contatti informali ed in occasione di riunioni. Le informazioni ricevute sono sempre risultate incomplete e, nella maggior parte dei casi, non aggiornate.

Anche se la Commissione era in grado di stabilire che le modalità del sostegno pubblico a favore di imprese specifiche costituivano un aiuto di Stato, permanevano alcune incertezze in merito agli importi da erogare, ai potenziali beneficiari dell'aiuto ed alle somme minime e massime stanziare per essi; all'esistenza di un piano di ristrutturazione per ciascun settore ed alla ripartizione dell'aiuto tra i modi di trasporto. Anche se i servizi della Commissione hanno tentato di procedere ad un esame approfondito, le autorità italiane non sono state sollecitate nel fornire le necessarie informazioni loro richieste.

Va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo sullo spazio economico europeo contiene la stessa disposizione di base.

Il sistema di aiuto regionale in esame fornisce vantaggi economici a favore delle aziende di trasporti la cui attività sembra essere di importanza specifica o sistemica per l'economia del Friuli-Venezia Giulia. Tali vantaggi possono assumere la forma di contributi sugli interessi, di credito agevolato e di interventi in conto capitale. Questi ultimi non possono superare il 35 % del capitale sociale e devono essere rimborsati entro 10 anni.

Gli aiuti agli investimenti non devono superare un'intensità globale del 15 %, del 20 %, del 25 % o del 30 %, a seconda della dimensione e della localizzazione dell'impresa, in equivalente sovvenzione lorda per l'insieme del territorio regionale. Tale misura presenta il rischio di falsare la concorrenza e di favorire talune imprese, ed a tale titolo trova applicazione l'articolo 92 del trattato.

La Commissione intende pertanto procedere ad una valutazione corretta in modo da risolvere i dubbi significativi nutriti dai suoi servizi alla luce delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato.

La legge regionale considera come potenziali beneficiari dell'aiuto le imprese di trasporti nel settore marittimo, aereo o stradale. La mancanza di informazioni costituisce un ostacolo all'esame della pratica sulla base delle disposizioni specifiche previste per ciascun settore.

Le informazioni relative al settore dei trasporti stradali non consentono di accertare l'esistenza di una sovraccapacità sistemica in tale settore ovvero la necessità di un piano di ristrutturazione per il settore in questione. Di

conseguenza, la valutazione delle gravi difficoltà della regione, che potrebbero in definitiva essere considerate un possibile motivo di esenzione per l'aiuto in questione, dovrà essere effettuata mediante l'analisi dei dati relativi all'offerta ed alla domanda ottenuti dalle autorità nazionali, da quelle regionali o da terzi successivamente all'apertura della procedura.

Analogamente, per quanto riguarda il trasporto aereo e marittimo, il piano intende fornire un sostegno alle imprese di trasporti della regione in ragione della forte concorrenza esterna.

A prima vista, tale obiettivo sembra essere in pieno contrasto con le disposizioni del trattato, in quanto sembra favorire un settore industriale specifico mediante finanziamenti pubblici al fine di porre in una posizione più vantaggiosa gli interessi del Friuli-Venezia Giulia. Non è fatto alcun accenno alla situazione relativa all'offerta ed alla domanda, ad una crisi strutturale né ad una sovraccapacità sistemica che richiedano l'adozione di un piano di sostegno finanziario.

Nell'ultima lettera, ricevuta il 27 settembre 1995, le autorità italiane hanno precisato che gli interventi in conto capitale costituivano un presupposto per la concessione di prestiti a tasso agevolato. In base a tale lettera, i prestiti sarebbero concessi ad un tasso di interesse pari al 75 % del tasso di riferimento, ma non sono state fornite informazioni sugli importi, sugli importi massimi o sui costi sovvenzionabili. Analogamente, non sono state precisate le modalità di acquisizione delle partecipazioni azionarie, né se esse vengano acquisite a condizioni di mercato.

L'intensità dell'aiuto, che in linea generale non sembra presentare un grave rischio di falsare la concorrenza, deve tuttavia essere sottoposta ad un'analisi che preveda i collegamenti essenziali con l'esigenza di un programma di ristrutturazione nel caso del trasporto stradale, con i limiti essenziali della liberalizzazione per il settore dei trasporti aerei e con la politica dei trasporti nel settore marittimo.

Alcune delle misure previste, per non dire tutte, sembrano chiaramente aiuti al funzionamento, che in linea generale sono incompatibili con il mercato interno, in particolare tenendo conto del fatto che non esiste alcun piano di ristrutturazione che condizioni l'erogazione dell'aiuto ad uno sforzo inteso a ridurre la sovraccapacità sistemica o del fatto che non vi è alcuna relazione con i criteri applicati dalla Commissione nella concessione di esenzioni agli aiuti di Stato nel settore dei trasporti, segnatamente quelli contemplati negli orientamenti per gli aiuti nel settore marittimo e negli orientamenti sull'applicazione degli articoli 92 e 93 al settore dell'aviazione civile.

Il progetto di aiuto in esame si inquadra in un regime generale del quale i servizi della Commissione dovrebbero conoscere l'importo preciso e le somme che si

prevede di erogare, in particolare l'importo riservato a ciascun modo di trasporto e a ciascuna misura prevista, le modalità di autorizzazione e la durata del piano. Senza un calcolo approssimativo di tali dati, è difficile non soltanto esaminare il progetto di aiuto, ma anche reperire elementi che possano renderlo compatibile con il mercato comune.

In base alle argomentazioni sopra esposte, la Commissione non può, al momento, affermare la compatibilità del progetto di aiuto in esame con il mercato interno. I principali dubbi residui nutriti dai servizi della Commissione riguardano la situazione attuale dei vari modi di trasporto nella regione, in primo luogo dati statistici sul contesto strutturale e sulla sovraccapacità sistemica. È inoltre dubbia l'esistenza di un piano di ristrutturazione nel quale sia compreso il progetto di aiuto in esame. Sarà inoltre necessario determinare i criteri oggettivi che consentano di individuare i beneficiari potenziali dell'aiuto e le possibili ripercussioni delle misure previste sul commercio tra gli Stati.

Inoltre, la Commissione non ha potuto accertare l'importo esatto del sostegno finanziario da erogare, ripartito per ciascun modo di trasporto, nonché gli importi massimi e minimi stanziati per ciascun beneficiario e la durata del regime di aiuti; non sono state neppure fornite informazioni relative alla possibilità di cumulo con altri regimi di aiuti, già in vigore o previsti.

La Commissione intende formalmente informare il governo italiano che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia⁽¹⁾, qualora le informazioni richieste non siano trasmesse alla Commissione entro un mese dall'apertura della procedura, la Commissione si riserva il diritto di intimare al governo italiano, mediante una decisione provvisoria, di fornire alla Commissione tutti i documenti, le informazioni e i dati ad essa neces-

sari per poter valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

Va inoltre rilevato che la procedura verrà condotta a termine nonostante la mancanza di informazioni e che per la decisione finale si terrà conto soltanto delle informazioni fornite ai servizi della Commissione.

In conclusione, al fine di chiarire i seri dubbi sulla compatibilità del regime di aiuti in esame con il mercato interno, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, per quanto riguarda l'articolo 3 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 422/1992, attualmente legge regionale n. 8/1993 dell'11 marzo 1993, che estende l'ambito di applicazione del fondo regionale di sostegno a favore delle imprese di trasporti.

La Commissione invita il governo italiano a fornire, entro un mese dal ricevimento della presente lettera, tutte le informazioni sopra indicate, nonché le altre informazioni ritenute necessarie a chiarire la pratica.

Gli altri Stati membri ed i terzi interessati saranno informati mediante la pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e saranno invitati a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione. Esse saranno trasmesse alle autorità italiane affinché queste possano a loro volta presentare le proprie osservazioni.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e le altre parti interessate a farle pervenire le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tali osservazioni saranno comunicate al governo italiano.

(¹) Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, Francia contro Commissione delle Comunità europee, causa 301/87, in Racc. 1990, I, pag. 307.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Asia-Urbs

(96/C 2/04)

1. Direzione per l'Asia del sud e l'Asia del sud-est, Direzione generale IB, Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

2. Invito a presentare manifestazioni di interesse.

Le organizzazioni che intendono essere inserite nell'elenco di prestatori potenziali sono invitate a presentare la loro candidatura.

La Direzione dell'Asia del sud e dell'Asia del sud-est costituirà un elenco di candidati che rispondono ai criteri di cui sotto.

3. La Commissione europea (DG IB: Relazioni esterne e cooperazione con il mediterraneo del sud, con il Medioriente, con l'America latina e l'Asia del sud e dell'Asia del sud-est) ricerca un'organizzazione o un gruppo di organizzazioni (raggruppamento) al quale sarà affidato la gestione e l'assistenza tecnica del programma Asia-Urbs.

Asia-Urbs è un programma di cooperazione decentralizzata di 3 anni destinato ad aiutare le autorità europee e asiatiche locali a condurre delle azioni durevoli e sopportabili nei settori dell'ambiente urbano, delle economie urbane e della povertà urbana. La CE apporterà un contributo di 30 000 000 ECU. Un'agenzia Asia-Urbs sarà creata a Bruxelles, per fornire la gestione e l'assistenza tecnica al programma, per stabilire e mantenere dei legami tra le autorità europee e asiatiche locali e condurre una campagna di informazione e di comunicazioni.

L'organizzazione o il gruppo di organizzazioni eventualmente ingaggiato dalla Commissione europea (DG IB) dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- i) esperienza nella gestione di grandi budget;
- ii) capacità di applicazione e di valutazione della cooperazione internazionale decentralizzata e di

programmi che implicano un partenariato tra il settore pubblico e privato;

iii) capacità a presentare un personale di qualità che disponga di ampie competenze ed esperienza, comprese le persone che posseggono un'esperienza approfondita nel settore dello sviluppo urbano/della cooperazione internazionale nei/coi paesi dell'Asia del sud e l'Asia del sud-est ⁽¹⁾.

4. Il programma sarà gestito da Bruxelles negli Stati membri dell'Unione europea, così come nell'Asia del sud e nell'Asia del sud-est.

5. IL termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 15. 2. 1996.

6.

7. Le organizzazioni o gruppi di organizzazioni rispondenti ai criteri summenzionati potranno sollecitare per iscritto ulteriori informazioni (in inglese) o trasmettere la loro manifestazione di interesse, all'indirizzo seguente:

Direzione dell'Asia del sud e l'Asia del sud-est, Commissione europea, Sc 14-3/28, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussels.

8. Le informazioni complementari disponibili presso gli uffici della Commissione europea conterranno i dettagli ed i documenti da presentare da parte degli offerenti potenziali per essere presi in considerazione.

9.

10. 22. 12. 1995.

11. 22. 12. 1995.

⁽¹⁾ Bangladesh, Brunei, Dar es Salaam, Bhutan, Cambogia, India, Indonesia, Repubblica popolare del Laos, Malaysia, Maldive, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam.

TACIS — Invito a presentare proposte di partenariato-gemellaggio tra gli enti locali o regionali dell'Unione europea e quelli della Comunità degli Stati indipendenti e della Mongolia (CSI) (*)

(96/C 2/05)

1. Premessa

Nel quadro del programma TACIS, la Direzione generale delle relazioni economiche esterne della Commissione europea ha creato un programma pilota, TACIS City Twinning, in Services and Administration. Tale programma è stato ideato al fine di sostenere, nella CSI e in Mongolia, gli enti locali o regionali che desiderano migliorare la loro gestione e riformare le loro strutture, per aumentare l'efficacia e per garantire un funzionamento democratico. Tale programma fa riferimento alla cooperazione decentralizzata, tra gli enti locali o regionali dell'Unione europea e quelli della Comunità degli Stati indipendenti. Sono eleggibili le autorità locali o regionali dell'UE e quelle della CSI e della Mongolia nei seguenti paesi: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

Il presente invito si prefigge come scopo la selezione ed il cofinanziamento, nell'UE e nella CSI, degli enti locali o regionali, che avranno presentato delle proposte comuni.

2. Obiettivi del programma TACIS City Twinning

TACIS City Twinning è un programma di sostegno delle riforme a livello locale o regionale. Intende migliorare l'organizzazione e la pratica dei servizi amministrativi o tecnici. Tale finalità è perseguita, mediante una formazione pratica e continua degli organi dirigenti degli enti locali o regionali nella CSI, seguita da periodi di applicazione pratica dei progetti di riforma.

A breve termine, ci si attende che i partenariati tra gli enti locali o regionali assicurino:

- l'acquisizione di conoscenze e di know how,
- la capacità a mettere in opera le conoscenze acquisite durante i tirocini di formazione pratica, per approfondire il contenuto delle riforme progettate nella CSI,
- la diffusione del trasferimento di know how e la comunicazione dei risultati delle riforme intraprese. È essenziale che il trasferimento di know-how non venga trattenuto dai dirigenti, beneficiari diretti, ma

che venga diffusa un'informazione a più larga scala, per garantire la continuità alla riforma nelle città e nelle regioni della CSI.

A medio e a lungo termine, si attendono progressi quantificabili, nei settori di competenza della gestione degli enti locali o regionali della CSI. È altresì ovvio che il programma contribuisce a rinforzare durevolmente i partenariati e la cooperazione decentralizzata tra gli enti dell'UE e della CSI.

3. I partecipanti

Il programma è aperto, nell'UE e nella CSI, agli enti locali o regionali che avranno elaborato insieme un progetto di riforma e di formazione, e si proporranno come partner.

Ogni progetto implicherà principalmente un'ente locale o regionale della CSI, in partenariato con una o più enti locali o regionali dell'UE. Per ogni progetto, un solo ente dell'UE sarà abilitato a presentare la proposta. Esso agirà in qualità di «ente capoprogetto» e, a tale titolo, sarà responsabile del buon svolgimento del progetto e della sua applicazione. Gli enti dell'UE saranno incoraggiati a raggrupparsi, nel momento in cui una tale associazione consentirà di evitare degli accavallamenti di progetti.

Gli eletti ed il personale degli enti della CSI e dell'UE devono essere i primi attori dei progetti.

La Commissione europea incoraggia particolarmente a presentare candidature, gli enti locali o regionali, che hanno già acquisito tra di loro un'esperienza di cooperazione decentralizzata e, quelli che partecipano ad altri programmi comunitari (TACIS, Ecos-Ouverture, Lode...).

Si prevede, che circa due terzi dei progetti saranno relativi alla federazione russa e, che un terzo sarà suddiviso nel resto della CSI.

4. Lo svolgimento del programma

La durata di esecuzione di un progetto è prevista per un anno, durante il quale, almeno tre dirigenti medi superiori della CSI trascorreranno dai quattro ai sei mesi di formazione pratica, presso i servizi degli enti locali o regionali dell'UE e presso i partner locali. I dirigenti potranno essere accompagnati, per un periodo più breve, da un responsabile politico della collettività della CSI. A seguito del periodo di formazione pratica, i dirigenti ritorneranno nella loro città o regione della CSI, per met-

(*) Nel presente bando, la Comunità degli Stati indipendenti e la Mongolia sono designati dalla sigla CSI.

tere in opera le conoscenze acquisite, sotto forma di un progetto di riforma o di ristrutturazione. Nel corso di questo periodo, compreso tra due e quattro mesi, essi saranno accompagnati ed assistiti dal(i) dirigente(i) dell'ente partner dell'UE.

Durante lo svolgimento del programma, verrà concessa una assistenza agli enti locali o regionali che lo desiderano, da parte del segretariato del programma dell'unità di assistenza tecnica. Inoltre, una comunione delle informazioni e delle esperienze acquisite da parte degli enti locali o regionali verrà garantita. L'azione degli enti sarà altresì oggetto di un controllo permanente e di una valutazione.

5. Settori oggetto dei progetti TACIS City Twinning

I progetti devono essere relativi a questioni sulle riforme che corrispondono alle necessità degli enti locali o regionali della CSI.

I progetti saranno di competenza degli enti locali o dei partner regionali e dovranno affrontare uno o più settori dell'elenco seguente:

- amministrazione pubblica, riorganizzazione e miglioramento della gestione,
- gestione dei servizi urbani, pianificazione dello spazio e sistemazione del territorio,
- ambiente,
- efficacia energetica,
- acqua,
- trasporti,
- politica sociale, impiego, salute,
- sviluppo economico, assistenza alle PMI, partenariato pubblico/privato,
- altri settori di competenza (istruzione...).

6. I criteri di selezione

I progetti saranno selezionati, prendendo in considerazione, ciò che possono apportare, per migliorare l'organizzazione degli enti locali o regionali della CSI e, consentire loro di garantire una gestione democratica ed ef-

ficace su scala locale o regionale. Verranno elaborati dei criteri di selezione. Essi prendono in considerazione:

- le caratteristiche qualitative del partenariato/gemellaggio,
- la qualità del progetto,
- la qualità d'impegno dei partner,
- la qualità di organizzazione del progetto,
- la qualità dei risultati attesi ed i mezzi di valutazione del progetto,
- la qualità del budget.

7. Il finanziamento

I bilanci preventivi dei progetti, elaborati da parte degli enti locali o regionali, potranno prendere in considerazione le spese degli enti della CSI e quelli dell'UE.

Il finanziamento concesso da parte della Commissione europea, per l'esecuzione di ogni progetto selezionato non potrà superare l'80 % del bilancio proposto da parte degli enti offerenti e non potrà eccedere un massimo di 100 000 ECU. L'importo comunitario potrà tuttavia variare in funzione della natura e dell'interesse dei progetti del programma. Gli enti locali o regionali dovranno garantire la parte di finanziamento che non sarà coperta dalla Commissione.

8. La selezione

La Commissione europea deciderà l'aggiudicazione di finanziamenti agli enti candidati, dopo aver consultato un comitato di periti. Una volta che i progetti saranno stati selezionati, i contratti saranno firmati dalla Commissione e dagli «enti capoprogetto».

9. Presentazione delle proposte

Verrà indetto un solo invito a presentare candidature per il programma. Esso comporta due date limite di presentazione dei progetti: entro e non oltre il 1° aprile e il 1° luglio 1996. La prima di queste date interessa gli enti locali o regionali che avranno la facoltà di rispondere rapidamente.

I fascicoli di candidatura possono essere ritirati al segretariato del programma a:

TACIS City Twinning Secretariat c/o Eurocities, 27, boulevard de Waterloo, B-1000 Bruxelles, tel. (32-2) 511 96 05, telefax (32-2) 513 43 22, E-Mail: Eurocities@merl.poptelorg.uk

Così come presso le delegazioni della Commissione europea a Mosca, Kiev, Alma-Ata, Tbilisi e presso le unità di coordinazione nella CSI.

Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermediaria «Formazione»

Procedura aperta

(96/C 2/06)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», unità «Programma Media», sig. Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 84 06. Telefax (32-2) 299 92 14.

2. **Categoria di servizio e descrizione:** Il programma Media II (1996-2000) si basa su due decisioni distinte del Consiglio:

- a) un programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione), dotato di 45 000 000 ECU;
- b) un programma di sostegno allo sviluppo ed alla distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II - Sviluppo e distribuzione), dotato di 265 000 000 ECU.

Nel quadro del programma Media II, la Commissione intende avvalersi del concorso tecnico di un'organizzazione, che sarà incaricata di assisterla negli incarichi necessari all'applicazione della parte «Formazione» del programma. Tali incarichi possono essere così riassunti (elenco né esauriente, né limitativo):

- alcuni incarichi generici connessi al programma,
- analisi tecnica delle richieste di finanziamento presentate dai professionisti europei nel settore della formazione del programma Media II,
- controllo dei progetti selezionati dalla Commissione nonché gestione tecnica dei progetti afferenti,
- monitoraggio del mercato audiovisivo, segnatamente per quanto concerne la parte «Formazione».

La Commissione è l'unica responsabile dell'applicazione delle decisioni del Consiglio.

Nella classificazione comune dei prodotti, i servizi in oggetto sono repertoriati con i nn. 864, 865 e 866.

Bando di gara n. PO/95-119/D4.

3. **Luogo di esecuzione:** La sede del contraente.

4. a), b), c)

5. Le proposte degli offerenti devono riguardare l'insieme dei servizi interessati.

6. Le varianti non sono ammesse.

7. Il contratto avrà una durata di un anno, rinnovabile ogni anno per un massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

8. a) **Il capitolato d'appalto può essere ottenuto presso:** Sig. J. Delmoly, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», ufficio L-102 7/25, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 295 84 06, telefax (32-2) 299 92 14.

b) **Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto:** 12. 2. 1996.

c)

9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 23. 2. 1996.

b) Le offerte devono essere trasmesse all'indirizzo di cui al punto 8. a).

c) Le offerte devono essere redatte in una delle undici lingue ufficiali della Comunità europea.

10. a) Le offerte saranno aperte dai servizi competenti della DG X; i rappresentanti degli offerenti possono assistere all'apertura delle offerte.

b) L'apertura delle offerte avverrà l'1. 3. 1996 (10.00), all'indirizzo seguente: 102, rue de la Loi, 8° piano, sala riunioni, B-1040 Bruxelles.

11.

12. **Modalità di pagamento:** Il contratto si baserà sul principio di un bilancio preventivo annuale che rappresenterà i costi sostenuti dal contraente.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti per ogni rinnovo annuale del contratto: versamento del 30 % dello stanziamento annuale come anticipo e pagamenti trimestrali a termine scaduto, sulla base dei conteggi presentati dal contraente per il saldo.

13. In caso di raggruppamento, una sola persona giuridica sarà responsabile del contratto nei confronti della Commissione.

14. **Criteri di selezione:** Gli offerenti dovranno comprovare la loro capacità professionale, economica, finanziaria e tecnica, fornendo i documenti seguenti:

Capacità professionale:

— estratto dell'iscrizione nel registro di commercio,

- statuti,
 - nomi e funzioni dei membri della direzione.
- Capacità economica e finanziaria:
- bilancio degli ultimi due anni.
- Capacità tecnica:
- prova dell'esperienza e delle competenze specifiche nel settore della formazione per i professionisti dell'industria dei programmi audiovisivi,
 - curriculum vitae dei membri del personale di dirigenza e di consulenza, con indicazione delle competenze linguistiche e dell'esperienza professionale in materia di formazione per i professionisti dell'industria dei programmi audiovisivi,
 - prova dell'esperienza nel settore della gestione dei fondi pubblici,
 - prova dell'esperienza in materia di cooperazione transnazionale.
- Saranno esclusi dalla gara d'appalto gli offerenti che hanno un legame giuridico o economico con un operatore privato o pubblico del settore interessato.
15. Gli offerenti saranno vincolati dalla loro offerta fino al 23. 11. 1996.
16. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base:
- della qualità del piano di lavoro proposto,
 - della qualità dell'esperienza specifica dell'offerente nel settore della formazione per i professionisti dell'industria dei programmi audiovisivi,
 - della capacità dell'offerente a reagire velocemente alle istruzioni ed alle convocazioni della Commissione,
 - delle condizioni finanziarie.
- 17.
18. **Data di spedizione del bando:** 22. 12. 1995.
19. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 22. 12. 1995.

Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Sviluppo»

Procedura aperta

(96/C 2/07)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», unità «Programma Media», sig. Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
- Tel. (32-2) 295 84 06. Telefax (32-2) 299 92 14.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** Il programma Media II (1996-2000) si basa su due decisioni distinte del Consiglio:
- a) un programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione), dotato di 45 000 000 ECU;
- b) un programma di sostegno allo sviluppo ed alla distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II - Sviluppo e distribuzione), dotato di 265 000 000 ECU.
- Nel quadro del programma Media II, la Commissione intende avvalersi del concorso tecnico di un'organizzazione, che sarà incaricata di assisterla negli incarichi necessari all'applicazione della parte «Sviluppo» del programma. Tali incarichi possono essere così riassunti (elenco né esauriente, né limitativo):
- alcuni incarichi generici connessi al programma,
 - analisi tecnica delle richieste di finanziamento presentate dai professionisti europei nel settore dello sviluppo delle opere audiovisive europee,
 - controllo dei progetti selezionati dalla Commissione nonché gestione tecnica dei progetti afferenti,
 - monitoraggio del mercato audiovisivo, segnatamente per quanto concerne la parte «Sviluppo».

- La Commissione è l'unica responsabile dell'applicazione delle decisioni del Consiglio.
- Nella classificazione comune dei prodotti, i servizi in oggetto sono repertoriati con i nn. 864, 865 e 866.
- Bando di gara n. PO/95-120/D4.
3. **Luogo di esecuzione:** La sede del contraente.
4. a), b), c)
5. Le proposte degli offerenti devono riguardare l'insieme dei servizi interessati.
6. Le varianti non sono ammesse.
7. Il contratto avrà una durata di un anno, rinnovabile ogni anno per un massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
8. a) **Il capitolato d'appalto può essere ottenuto presso:**
Sig. J. Delmoly, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», ufficio L-102 7/25, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 295 84 06, telefax (32-2) 299 92 14.
- b) **Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto:** 12. 2. 1996.
- c)
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 23. 2. 1996.
- b) Le offerte devono essere trasmesse all'indirizzo di cui al punto 8. a).
- c) Le offerte devono essere redatte in una delle undici lingue ufficiali della Comunità europea.
10. a) Le offerte saranno aperte dai servizi competenti della DG X; i rappresentanti degli offerenti possono assistere all'apertura delle offerte.
- b) L'apertura delle offerte avverrà l'1. 3. 1996 (12.00), all'indirizzo seguente: 102, rue de la Loi, 8° piano, sala riunioni, B-1040 Bruxelles.
- 11.
12. **Modalità di pagamento:** Il contratto si baserà sul principio di un bilancio preventivo annuale che rappresenterà i costi sostenuti dal contraente.
- Le modalità di pagamento saranno le seguenti per ogni rinnovo annuale del contratto: versamento del 30 % dello stanziamento annuale come anticipo e pagamenti trimestrali a termine scaduto, sulla base dei conteggi presentati dal contraente per il saldo.
13. In caso di raggruppamento, una sola persona giuridica sarà responsabile del contratto nei confronti della Commissione.
14. **Criteri di selezione:** Gli offerenti dovranno comprovare la loro capacità professionale, economica, finanziaria e tecnica, fornendo i documenti seguenti:
- Capacità professionale:
- estratto dell'iscrizione nel registro di commercio,
 - statuti,
 - nomi e funzioni dei membri della direzione.
- Capacità economica e finanziaria:
- bilancio degli ultimi due anni.
- Capacità tecnica:
- prova dell'esperienza e delle competenze specifiche nel settore dello sviluppo delle opere audiovisive,
 - curriculum vitae dei membri del personale di dirigenza e di consulenza, con indicazione delle competenze linguistiche e dell'esperienza professionale in materia di sviluppo delle opere audiovisive,
 - prova dell'esperienza nel settore della gestione dei fondi pubblici,
 - prova dell'esperienza in materia di cooperazione transnazionale.
- Saranno esclusi dalla gara d'appalto gli offerenti che hanno un legame giuridico o economico con un operatore privato o pubblico del settore interessato.
15. Gli offerenti saranno vincolati dalla loro offerta fino al 23. 11. 1996.
16. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base:
- della qualità del piano di lavoro proposto,
 - della qualità dell'esperienza specifica dell'offerente nel settore dello sviluppo delle opere audiovisive,
 - della capacità dell'offerente a reagire velocemente alle istruzioni ed alle convocazioni della Commissione,
 - delle condizioni finanziarie.
- 17.
18. **Data di spedizione del bando:** 22. 12. 1995.
19. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 22. 12. 1995.

Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Distribuzione»

Procedura aperta

(96/C 2/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», unità «Programma Media», sig. Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 295 84 06. Telefax (32-2) 299 92 14.
2. **Categoria di servizio e descrizione:** Il programma Media II (1996-2000) si basa su due decisioni distinte del Consiglio:
 - a) un programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione), dotato di 45 000 000 ECU;
 - b) un programma di sostegno allo sviluppo ed alla distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II - Sviluppo e distribuzione), dotato di 265 000 000 ECU.

Nel quadro del programma Media II, la Commissione intende avvalersi del concorso tecnico di un'organizzazione, che sarà incaricata di assisterla negli incarichi necessari all'applicazione della parte «Distribuzione» del programma. Tali incarichi possono essere così riassunti (elenco né esauriente, né limitativo):

 - incarichi generici connessi al programma,
 - analisi tecnica delle richieste di finanziamento presentate dai professionisti europei nel settore della distribuzione delle opere audiovisive europee,
 - controllo dei progetti selezionati dalla Commissione nonché gestione tecnica dei progetti afferenti,
 - monitoraggio del mercato della distribuzione delle opere audiovisive.

La Commissione è l'unica responsabile dell'applicazione delle decisioni del Consiglio.

Nella classificazione comune dei prodotti, i servizi in oggetto sono repertoriati con i nn. 864, 865 e 866.

Bando di gara n. PO/95-121/D4.
3. **Luogo di esecuzione:** La sede del contraente.
4. a), b), c)
5. Le proposte degli offerenti devono riguardare l'insieme dei servizi interessati.
6. Le varianti non sono ammesse.
7. Il contratto avrà una durata di un anno, rinnovabile ogni anno per un massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
8. a) **Il capitolato d'appalto può essere ottenuto presso:** Sig. J. Delmoly, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», ufficio L-102 7/25, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 295 84 06, telefax (32-2) 299 92 14.
- b) **Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto:** 12. 2. 1996.
- c)
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 23. 2. 1996.
- b) Le offerte devono essere trasmesse all'indirizzo di cui al punto 8. a).
- c) Le offerte devono essere redatte in una delle undici lingue ufficiali della Comunità europea.
10. a) Le offerte saranno aperte dai servizi competenti della DG X; i rappresentanti degli offerenti possono assistere all'apertura delle offerte.
- b) L'apertura delle offerte avverrà l'1. 3. 1996 (14.00), all'indirizzo seguente: 102, rue de la Loi, 8° piano, sala riunioni, B-1040 Bruxelles.
- 11.
12. **Modalità di pagamento:** Il contratto si baserà sul principio di un bilancio preventivo annuale che rappresenterà i costi sostenuti dal contraente.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti per ogni rinnovo annuale del contratto: versamento del 30 % dello stanziamento annuale come anticipo e pagamenti trimestrali a termine scaduto, sulla base dei conteggi presentati dal contraente per il saldo.
13. In caso di raggruppamento, una sola persona giuridica sarà responsabile del contratto nei confronti della Commissione.

14. **Criteri di selezione:** Gli offerenti dovranno comprovare la loro capacità professionale, economica, finanziaria e tecnica, fornendo i documenti seguenti:

Capacità professionale:

- estratto dell'iscrizione nel registro di commercio,
- statuti,
- nomi e funzioni dei membri della direzione.

Capacità economica e finanziaria:

- bilancio degli ultimi due anni.

Capacità tecnica:

- prova dell'esperienza e delle competenze specifiche nel settore della distribuzione delle opere audiovisive,
- curriculum vitae dei membri del personale di dirigenza e di consulenza, con indicazione delle competenze linguistiche e dell'esperienza professionale in materia di distribuzione e di promozione delle opere audiovisive europee,
- prova dell'esperienza nel settore della gestione dei fondi pubblici,
- prova dell'esperienza in materia di cooperazione transnazionale.

Saranno esclusi dalla gara d'appalto gli offerenti che hanno un legame giuridico o economico con un operatore privato o pubblico del settore interessato.

15. Gli offerenti saranno vincolati dalla loro offerta fino al 23. 11. 1996.

16. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base:

- della qualità del piano di lavoro proposto,
- della qualità dell'esperienza specifica dell'offerente nel settore della distribuzione delle opere audiovisive nei vari tipi di supporto (cinema, video, televisione) e della promozione,
- della capacità dell'offerente a reagire velocemente alle istruzioni ed alle convocazioni della Commissione,
- delle condizioni finanziarie.

17.

18. **Data di spedizione del bando:** 22. 12. 1995.

19. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 22. 12. 1995.

Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione delle Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Gestione»

Procedura aperta

(96/C 2/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», unità «Programma Media», sig. Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 84 06. Telefax (32-2) 299 92 14.

2. **Categoria di servizio e descrizione:** Il programma Media II (1996-2000) si basa su due decisioni distinte del Consiglio:

a) un programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II - Formazione), dotato di 45 000 000 ECU;

b) un programma di sostegno allo sviluppo ed alla distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II - Sviluppo e distribuzione), dotato di 265 000 000 ECU.

Nel quadro del programma Media II, la Commissione intende avvalersi del concorso tecnico di un'organizzazione, che sarà incaricata di assisterla negli incarichi necessari all'applicazione del programma, e segnatamente nella gestione finanziaria dei contratti da stipulare per la loro esecuzione. Tali incarichi possono essere così riassunti (elenco né esauriente, né limitativo):

- messa in opera e gestione di un sistema informatico centralizzato,
- preparazione delle pratiche di pagamento,
- riscossione dei prestiti rimborsabili.

La Commissione è l'unica responsabile dell'applicazione delle decisioni del Consiglio.

Nella classificazione comune dei prodotti, i servizi in oggetto sono repertoriati con il n. 862.

Bando di gara n. PO/95-123/D4.

3. **Luogo di esecuzione:** La sede del contraente.
4. a), b), c)
5. Le proposte degli offerenti devono riguardare l'insieme dei servizi interessati.
6. Le varianti non sono ammesse.
7. Il contratto avrà una durata di un anno, rinnovabile ogni anno per un massimo di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
8. a) **Il capitolato d'appalto può essere ottenuto presso:** Sig. J. Delmoly, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», ufficio L-102 7/25, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 295 84 06, telefax (32-2) 299 92 14.
- b) **Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto:** 12. 2. 1996.
- c)
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 23. 2. 1996.
- b) Le offerte devono essere trasmesse all'indirizzo di cui al punto 8. a).
- c) Le offerte devono essere redatte in una delle undici lingue ufficiali della Comunità europea.
10. a) Le offerte saranno aperte dai servizi competenti della DG X; i rappresentanti degli offerenti possono assistere all'apertura delle offerte.
- b) L'apertura delle offerte avverrà l'1. 3. 1996 (16.00), all'indirizzo seguente: 102, rue de la Loi, 8° piano, sala riunioni, B-1040 Bruxelles.
- 11.
12. **Modalità di pagamento:** Il contratto si baserà sul principio di un bilancio preventivo annuale che rappresenterà i costi sostenuti dal contraente.
- Le modalità di pagamento saranno le seguenti per ogni rinnovo annuale del contratto: versamento del 30 % dello stanziamento annuale come anticipo e pagamenti trimestrali a termine scaduto, sulla base dei conteggi presentati dal contraente per il saldo.
13. In caso di raggruppamento, una sola persona giuridica sarà responsabile del contratto nei confronti della Commissione.
14. **Criteri di selezione:** Gli offerenti dovranno comprovare la loro capacità professionale, economica, finanziaria e tecnica, fornendo i documenti seguenti:
- Capacità professionale:
- estratto dell'iscrizione nel registro di commercio,
 - statuti,
 - nomi e funzioni dei membri della direzione.
- Capacità economica e finanziaria:
- bilancio degli ultimi due anni.
- Capacità tecnica:
- prova dell'esperienza nel settore dell'industria di programmi audiovisivi europei,
 - curriculum vitae dei membri del personale di dirigenza e di consulenza, con indicazione delle competenze linguistiche e dell'esperienza professionale in materia di contabilità e di audit,
 - prova dell'esperienza nel settore della gestione dei fondi pubblici,
 - prova dell'esperienza in materia di cooperazione transnazionale,
 - prova dell'esistenza di una rete di corrispondenti in più Stati membri della Comunità europea.
- Saranno esclusi dalla gara d'appalto gli offerenti che hanno un legame giuridico o economico con un operatore privato o pubblico del settore interessato.
15. Gli offerenti saranno vincolati dalla loro offerta fino al 23. 11. 1996.
16. **Criteri di aggiudicazione:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base:
- della qualità del piano di lavoro proposto,
 - della capacità dell'offerente a reagire velocemente alle istruzioni ed alle convocazioni della Commissione,
 - delle condizioni finanziarie.
- 17.
18. **Data di spedizione del bando:** 22. 12. 1995.
19. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 22. 12. 1995.